

Ordinanza concernente il fondo di soccorso del personale federale (OFSPers)

del 18 dicembre 2002

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 capoverso 5 della legge federale del 23 giugno 2000¹ sulla Cassa pensioni della Confederazione;

visto l'articolo 32 lettera e della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale,
ordina:

Sezione 1: Forma giuridica e scopo

Art. 1 Forma giuridica

Con il nome di «fondo di soccorso» è istituito presso l'Ufficio federale del personale (UFPER) un fondo speciale ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 1989³ sulle finanze della Confederazione (LFC).

Art. 2 Scopo

Il fondo di soccorso sostiene a titolo sussidiario con prestazioni finanziarie le persone che si trovano in situazioni di bisogno ai sensi dell'articolo 3.

Sezione 2: Beneficiari e prestazioni

Art. 3 Beneficiari

Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all'inizio dell'invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):

- a. unità amministrative secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
- b. servizi del Parlamento secondo l'articolo 8^{novies} della legge del 23 marzo 1962⁵ sui rapporti fra i Consigli;

RS 172.222.023

¹ RS 172.222.0

² RS 172.220.1

³ RS 611.0

⁴ RS 172.010.1

⁵ RS 171.11

- c. Commissioni federali di ricorso e di arbitrato secondo gli articoli 71a–71c della legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa;
- d. Tribunale federale secondo l'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943⁷;
- e. unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d'intesa con i partner sociali.

Art. 4 Condizioni e prestazioni

¹ Il fondo di soccorso può fornire un aiuto finanziario a titolo sussidiario se i beneficiari non possono richiedere prestazioni legali o contrattuali o se queste non sono sufficienti.

² Le prestazioni sono versate solo ai beneficiari disposti a collaborare e solo dopo una consulenza professionale.

³ Le prestazioni si compongono di:

- a. prestiti vincolati e contributi se il beneficiario o i suoi famigliari, a seguito di un infortunio o di una malattia, non possono assumere tutti i costi o se, per altri motivi, si trovano o minacciano di trovarsi in una situazione di bisogno;
- b. prestiti vincolati destinati al beneficiario per impedire un presumibile indebitamento o per procedere a uno sdebitamento;
- c. prestiti vincolati e contributi a istituzioni di soccorso del personale federale, esclusi i mutui ipotecari.

⁴ Non sussiste alcun diritto a prestazioni del fondo di soccorso.

Art. 5 Principi

¹ Il fondo di soccorso:

- a. veglia sull'impiego efficace ed economico dei mezzi;
- b. collabora con altre organizzazioni e istituzioni a titolo di partenariato;
- c. si dota di una struttura amministrativa efficace ed economica;
- d. valuta regolarmente la sua attività.

² Le istituzioni di soccorso del personale federale che ricevono mezzi finanziari secondo l'articolo 4 capoverso 3 lettera c sono tenute a osservare per analogia i principi di cui al capoverso 1 e all'articolo 4 capoverso 2.

⁶ RS 172.021

⁷ RS 173.110

Sezione 3: Mezzi finanziari e amministrazione

Art. 6 Finanziamento

¹ Il fondo di soccorso è finanziato da:

- a. mezzi e redditi di altri fondi speciali, casse e fondazioni, se la loro destinazione lo consente;
- b. donazioni dirette di terzi;
- c. donazioni di terzi alla Confederazione che in base alle condizioni possono essere attribuite al patrimonio del fondo di soccorso;
- d. interessi e utili di capitale derivanti dall'investimento del suo patrimonio;
- e. multe conformemente all'articolo 99 capoverso 3 lettera b dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁸ sul personale federale;
- f. ricavi dalla vendita di oggetti trovati.

² Se i mezzi di cui al capoverso 1 non sono sufficienti per fornire le prestazioni irrinunciabili di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a e b, l'UFPER stanziava annualmente un credito nel suo preventivo, su proposta del consiglio del fondo (art. 10 segg.), che viene messo a disposizione del fondo di soccorso.

Art. 7 Gestione del patrimonio

¹ Il patrimonio del fondo di soccorso conformemente all'articolo 6 è gestito separatamente dall'Amministrazione federale delle finanze (art. 35 cpv. 1 LFC⁹).

² La remunerazione del patrimonio del fondo di soccorso si basa sull'articolo 46 capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 giugno 1990¹⁰ sulle finanze della Confederazione.

³ Gli utili di capitale, gli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al fondo di soccorso.

Art. 8 Spese amministrative

Le spese amministrative sono coperte con i mezzi del fondo.

Sezione 4: Organi del fondo di soccorso

Art. 9 Organi

Gli organi del fondo di soccorso sono:

- a. il consiglio del fondo;
- b. la segreteria.

⁸ RS 172.220.111.3

⁹ RS 611.0

¹⁰ RS 611.01

Art. 10 Compiti e competenze del consiglio del fondo

Il consiglio del fondo:

- a. stabilisce in un regolamento (regolamento delle prestazioni) i criteri e la procedura per valutare e decidere in merito alle domande di prestazioni e lo sottopone all'UFPER per approvazione;
- b. definisce le linee direttrici dell'attività del fondo di soccorso;
- c. può interpellare comitati ed esperti;
- d. emana un regolamento interno per sé e per i suoi comitati;
- e. decide definitivamente sulle domande di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che superano l'importo fissato nel regolamento interno e sulle domande di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettera c;
- f. sorveglia l'attività dei comitati;
- g. allestisce il preventivo e il conto annuale e li sottopone all'UFPER per approvazione;
- h. allestisce il rapporto annuale;
- i. provvede a informare i beneficiari sulle prestazioni del fondo di soccorso;
- j. statuisce definitivamente sulle decisioni della segreteria che gli vengono inoltrate;
- k. esegue tutti i compiti che non sono di competenza di un altro organo;
- l. propone all'UFPER il credito di cui all'articolo 6 capoverso 2.

Art. 11 Composizione e costituzione del consiglio del fondo

¹ Il consiglio del fondo si compone di otto membri, di cui quattro rappresentano i datori di lavoro e quattro i lavoratori. Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Il responsabile del segretariato è membro d'ufficio del consiglio del fondo con voto consultivo.

² Il consiglio del fondo si autocostruisce. Nomina il presidente e il vicepresidente (presidenza), scegliendoli tra i suoi membri. La presidenza deve essere composta di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Questi ultimi assumono alternativamente la carica di presidente per due anni.

Art. 12 Nomine

¹ Il Dipartimento federale delle finanze nomina i rappresentanti dei datori di lavoro nel consiglio del fondo.

² Le associazioni del personale federale designano i rappresentanti dei lavoratori.

³ La durata del mandato è di quattro anni. I membri possono rimanere in carica per 12 anni al massimo.

Art. 13 Riunioni, numero legale

¹ Il Consiglio di fondazione si riunisce di regola due volte l'anno.

² Nel consiglio del fondo il numero legale è raggiunto quando almeno tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente della seduta.

³ Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Sono valide quando tre quarti dei membri approvano una proposta. Queste decisioni devono essere riportate nel verbale della riunione successiva.

Art. 14 Segreteria

¹ La segreteria:

- a. decide sulle domande di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che non superano l'importo fissato nel regolamento interno;
- b. prepara gli affari del consiglio del fondo;
- c. gestisce la segreteria del consiglio del fondo.

² La segreteria del fondo di soccorso è assunta dalla Consulenza sociale per il personale federale dell'UFPER.

Art. 15 Procedura di ricorso

¹ Contro le decisioni della segreteria previste nell'articolo 14 capoverso 1 lettera a può essere interposto ricorso al consiglio del fondo.

² Il regolamento delle prestazioni disciplina la procedura di ricorso.

Sezione 5: Ufficio di revisione del fondo di soccorso**Art. 16** Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze funge da ufficio di revisione.

Art. 17 Compiti e competenze

L'ufficio di revisione:

- a. verifica se la contabilità e il conto annuale sono allestiti secondo le prescrizioni legali, le linee direttrici del fondo di soccorso e il regolamento delle prestazioni;
- b. può consultare tutti i documenti necessari e assumere informazioni orali e scritte presso gli organi del fondo di soccorso;
- c. riferisce annualmente al fondo di soccorso e all'autorità di sorveglianza sui risultati della verifica di cui alla lettera a.

Sezione 6: Autorità di sorveglianza del fondo di soccorso**Art. 18**

Il fondo di soccorso è sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'interno.

Sezione 7: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore**Art. 19** Disposizioni transitorie

¹ Con l'entrata in vigore della presente ordinanza il patrimonio della cassa di soccorso della Cassa federale d'assicurazione è trasferito al fondo di soccorso.

² I mutui ipotecari accordati dalla cassa di soccorso della Cassa pensioni della Confederazione alle istituzioni di soccorso del personale federale sono trasferiti al fondo di soccorso. I mutui ipotecari esistenti non possono essere aumentati.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.

18 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz